

# *STUDIO BELCASTRO*

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri  
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta  
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino  
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)*

**CIRCOLARE INFORMATIVA  
N. 03/2012 DEL 11/03/2012**

## **1) SOPPRESSO L'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL D.P.S.**

Il “Decreto Semplificazioni” ha introdotto, tra le altre, un’importante semplificazione: **è stato infatti soppresso l’obbligo di tenuta del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza)**, la cui scadenza era annualmente prevista per 31 marzo di ogni anno e la cui adozione doveva essere menzionata nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori societari ed allegata al bilancio d’esercizio.

Rimane comunque ben inteso che il citato decreto ha eliminato solo l’obbligo della redazione del documento, **mentre restano assolutamente inalterati i restanti obblighi previsti in materia di privacy dalle norme al fine di garantire la tutela dei dati trattati.**

Resta pertanto l’obbligo di prevedere un sistema di autenticazione informatica, l’obbligo di procedere all’aggiornamento almeno annuale dei programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici, l’obbligo di prevedere alle copie di back up con almeno frequenza settimanale, ecc.

## **2) LEGITTIMI VERSAMENTI E PRELEVAMENTI BANCARI OLTRE € 1.000**

A conferma di quanto da molto tempo sostenevamo, è finalmente arrivata una schiarita sul fronte dell’antiriciclaggio: **è stata infatti confermata la possibilità di effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell’irrogazione di specifiche sanzioni.**

Il problema si era inizialmente già posto quando quest’estate la soglia per il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi era stata drasticamente ridotta da 5.000 a 2.500 euro e la maggior parte degli istituti di credito avevano iniziato a porre in essere comportamenti non condivi-

## ***STUDIO BELCASTRO***

sibili: infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito tendevano ad ostacolare l'operazione.

Tale atteggiamento, per come più volte da noi segnalato, era però evidentemente viziato in quanto, affinché il comportamento assunto potesse configurare un'infrazione era necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.

Manca quindi il presupposto laddove il soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.

Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta dapprima una Circolare del Ministero delle finanze e quindi una recente circolare dell'ABI in base alla quale è stato definitivamente chiarito che il predetto limite, “avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito”.

### **3) PROROGA COMUNICAZIONE PEC**

Il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga al 30 giugno 2012 per il termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di Commercio.

L'adempimento trova quindi un'ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva già indicato alle Camere di commercio l'opportunità di astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non avessero provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.

### **4) ACCORDO MISURE PER IL CREDITO PMI**

Leggendo il Comunicato Stampa diffuso in data 28 febbraio 2012 dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana), ed il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato, si apprende che il Ministero dell'Economia, l'Abi ed altre Associazioni di impresa hanno firmato un accordo per una nuova moratoria che nello specifico comprende tre tipi di interventi:

- la sospensione dei finanziamenti,

- l'allungamento dei finanziamenti,
- la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività.

### **Testo integrale estratto dal sito dell'Abi**

È stata firmata oggi a Roma l'intesa "Nuove misure per il credito alle pmi" dall'Abi e da Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Legacoop, Confcooperative, AGCI); Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani). Hanno siglato l'intesa anche Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'obiettivo dell'accordo è quello di "assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive". Di qui l'azione per "creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico".

### **Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:**

#### **- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.**

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009.

Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

#### **- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.**

È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011.

Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

#### **- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.**

Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

**Le imprese** che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.

Al momento della presentazione della domanda devono essere "in bonis", ossia non devono avere nei confronti della banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturare" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

**Le banche** si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni.

Nel caso l'impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Le banche che decidono di aderire all'accordo lo comunicano all'Abi, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni.

Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012.

Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

### **Altri accordi nei prossimi 2 mesi**

Nel corso dei prossimi 2 mesi c'è l'impegno a definire nuovi accordi per:

- favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la certificazione dei crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme di anticipazione di questi crediti;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle pmi.

# *STUDIO BELCASTRO*

## **ALLEGATI**

**Scadenario tributario di Marzo 2012**

## **PRECEDENTI CIRCOLARI 2012**

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l'anno 2012

# **STUDIO BELCASTRO**

## **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

**MARZO 2012**

### **Giovedì 1**

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)
- **Opzione Irap** – Scade il termine per le ditte individuali e per le società di persone per determinare l'imposta con le stesse modalità delle società di capitali ossia, da risultato di bilancio ed a prescindere dai recuperi fiscali
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "sprint"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Gennaio (versamenti di Febbraio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)
- **Iva – Ravvedimento operoso "sprint"** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)

### **Giovedì 15**

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

## Venerdì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
  - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - **Iva** - Versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (con la maggiorazione dell'1%) (Liquidazione effettuata nel mese precedente)
  - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva annuale, superiore a quella eventualmente versata in base alle liquidazioni periodiche, dovuta da tutti i contribuenti (mensili e trimestrali)
  - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al terzo trimestre dell'anno precedente
  - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
  
- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto magnetico o via internet
  
- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
  
- **Tassa annuale di concessione governativa** – Termine per il versamento della tassa unica annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali in ragione di € 309,87 (€ 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90)
  
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
  
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
  
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento eventuale saldo annuale canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo all'anno precedente

**Sabato 17**

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Gennaio (versamenti di Febbraio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 18 per anni ordinari e giorno 17 per anni bisestili)
- ***Iva – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 18 per anni ordinari e giorno 17 per anni bisestili)

**Martedì 20**

- ***Casagit – Fpi*** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- ***Conai*** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

**Giovedì 22**

- ***Preu – Prelievo unico erariale*** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del I periodo contabile (gennaio-febbraio) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- ***Apparecchi da intrattenimento*** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio)

## **STUDIO BELCASTRO**

### **Domenica 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

### **Mercoledì 28**

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

### **Venerdì 30**

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° marzo e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° marzo del relativo anno
- **Iva e Ritenute** – **Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Febbraio (versamenti di Marzo), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 marzo)
- **Iva** – **Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla scadenza originaria del 16 marzo)

**Sabato 31**

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di febbraio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di gennaio
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento secondo trimestre in caso di rateizzazione
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

**NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)